



Venezia, 29-12-2017

nr. ordine 948
Prot. nr. 5

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza

Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Radioattività presente nella zona dei Pili. Rischi sulla popolazione e sui frequentatori occasionali. Prospettive di sviluppo e obblighi per la proprietà.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PRESO ATTO CHE:

- nel mese di **luglio 2015**, ad un mese dal proprio insediamento, l'attuale Amministrazione del Comune di Venezia, ha acquisito una "Relazione Tecnica di Radioprotezione", da essa stessa commissionata (come si può leggere a pag. 1 - **1 Premessa**), di "valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti dei fruitori del percorso ciclabile di collegamento tra la Terraferma e la Città Storica nella zona "I Pili", allora in fase di progettazione. Relazione tecnica di cui si ritrova traccia nella determinazione "postuma" del Dirigente n. **2528 del 23.12.2015** con "OGGETTO: N.O.15033 Determinazione a contrarre ai sensi art.192 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e contestuale aggiudicazione, mediante affidamento diretto, dell'incarico di rilevazione radiometrica sul percorso ciclabile di collegamento tra la terraferma e la città storica "isolotti lagunari - zona Pili - stato attuale e redazione di relazione tecnica di radioprotezione sulla fruibilità dell'opera. Impegno di spesa - Cod. SRC 2015-02";

- i rilievi radiometrici effettuati lungo il percorso della pista ciclabile hanno evidenziato la presenza di radiazioni ionizzanti che toccano il proprio massimo in corrispondenza dell'innesto su via della Libertà dove raggiungono il valore di circa 0,200 microGy h-1;

- dalla lettura dei giornali locali del 24 dicembre 2017, si è appreso che il Senatore Felice Casson, nella seduta n. 921 del 22.12.2017, ha presentato un'interrogazione parlamentare con carattere d'urgenza, proprio sulla situazione dell'area dei Pili, di proprietà della Società Porta di Venezia;

- l'oggetto dell'interrogazione, il cui testo alleghiamo in copia, riguarda la situazione dei terreni di tutta l'area notoriamente oggetto di un'attività storica di imbonimento, realizzata per lo più con rifiuti industriali denominati "fosfogessi" residui della produzione dell'acido fosforico mediante processo ad umido.

PRECISATO CHE:

- l'area di cui si tratta è situata all'inizio del ponte della libertà, a sud, tra Via dei Petroli e la raffineria ENI, ottenuta nel secondo dopoguerra imbonendo una parte della Laguna con 1.000.000 di metri cubi di rifiuti industriali e spazzatura veneziana ricoperta da altri rifiuti, per uno spessore complessivo di circa 4 metri;

- nel 1998 affrontando il problema dei rifiuti depositati al margine della Laguna ci si era accorti dello stato di grave contaminazione dell'area, con livelli anomali di radioattività ed emissione di gas radon, come da caratterizzazione discussa in conferenza dei servizi per gli interventi a Porto Marghera già nel 2000 e quindi da allora conosciuta da tutte le amministrazioni;

- già nel marzo 1998 il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ordinò allo Stato, proprietario dell'area, di recintarla e di provvedere alla sua bonifica e intervenne anche per vietarne l'accesso alle persone;

- il Magistrato alle Acque di Venezia, dopo aver svolto indagini, progetti e lavori secondo quanto stabilito dal Masterplan per la bonifica di Porto Marghera predisposto da Regione e Comune, ha realizzato un marginamento di messa in

sicurezza e protezione della Laguna dall'inquinamento proveniente dai suoli e dalle acque della "macroisola" della raffineria in cui è compresa anche l'area dei Pili (che, quindi, ha beneficiato di opere realizzate dallo Stato, in buona parte finanziate dalle transazioni fatte con le aziende di Marghera);

- il marginamento rappresenta una messa in sicurezza, quindi, non ha eliminato la necessità di intervenire all'interno, bonificando i suoli e le falde sottostanti, in modo da evitare rischi per la salute dei possibili utilizzatori- frequentatori dell'area;

- mentre erano in corso i lavori, il Ministro dell'Economia e Finanze, Tremonti, ha sdemanializzato tale area e ne ha trasferito la proprietà (circa 42 ettari) ad una società del MEF, la Patrimonio dello Stato SpA, perché procedesse alla sua valorizzazione e cessione;

- a tale cessione si è proceduto con bando pubblicato il 9 settembre 2005, prezzo posto a base d'asta di € 4.890.000,00 e aggiudicazione il 28 febbraio del 2006 per € 5.003.000,00 alla Società Porta di Venezia SRL che, esplicitamente, si è assunta i rischi e i costi connessi alle condizioni del bene acquistato a meno di 12 Euro al metro quadrato, mentre il prezzo di mercato per aree industriali "pulite" a Marghera era di circa 100-150 Euro al metro quadrato, giustificandosi tale differenza con il fatto che l'area era notoriamente inquinata e avrebbe dovuto essere bonificata con oneri a carico dell'acquirente;

- il 27 gennaio 2006, ancor prima che l'acquisto fosse perfezionato, il Ministero dell'Ambiente, interveniva nei confronti dell'aggiudicatario e p.c., di tutti gli Enti e attori coinvolti, ricordando l'interesse nazionale rappresentato dalla bonifica dei luoghi facenti parte del sito "Venezia - Porto Marghera" ai sensi degli articoli 17 c. 14, 18 c. 1 lett. n) D.Leg.vo 22/97 - art. 1, comma 4 legge n. 426/98 - art. 15 DM 25/10/1999, n 471 - D.M. Ambiente 23/2/2000 a causa dell'elevato livello di inquinamento in essa riscontrato, e, sostanzialmente, intimava di provvedere alla realizzazione degli interventi di bonifica;

- successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Quarta, Titolo V, art. 245 che riconosce chiaramente l'obbligo del proprietario, anche incolpevole, di adottare le necessarie misure di prevenzione secondo la procedura dettata dall'art. 242;

- l'obbligo di bonifica dei suoli, dichiara il Senatore Casson, è stato confermato molto più recentemente tramite la nota del 24 febbraio 2017 prot. 0004287 STA, con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ha nuovamente richiamato la società Porta di Venezia ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 245 del citato decreto legislativo ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, escludendo fin da subito che eventuali illeciti in materia possano venir sanati da atti transattivi precedenti, riguardanti l'area.

PRESO ATTO CHE:

- la suddetta area è classificata, dal vigente strumento urbanistico (art. 33 della Variante per Porto Marghera che rinvia all'art. 47 della Variante per la Terraferma, adottata con delibera del C.C. n. 16/99 e approvata con D.G.R.V. del 03.12.2004 n. 3905 - B.U.R. n. 131 del 21.12.2004), quale zona a "**Verde Urbano Attrezzato**", giusta delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 31.7.1996, avente ad oggetto "**Programma delle opere per la realizzazione del Parco di San Giuliano**";

- si assiste ad un ricorrente dibattito sullo sviluppo edilizio abitativo/produttivo dell'area in questione ed è stato presentato un progetto edilizio e infrastrutturale contenente rendering che prefigurano:

- a) una consistente edificazione verticale;
- b) la realizzazione di strutture sportive quali ad esempio un palazzetto dello sport;
- c) strutture produttive/ricreative quali ad esempio darsena per ormeggio di imbarcazioni;

tutti gli interventi comportano:

- una consistente e prolungata permanenza di persone la cui salute, pare scontato, dovrebbe essere garantita da una preventiva e totale bonifica delle aree come già imposto dalla normativa esistente e sollecitato dagli interventi del Ministero;

- pesanti interventi sulla struttura fisica ed ambientale della zona anche nella sua parte umida che verrebbe trasformata in una darsena con lo scavo e l'asportazione di consistenti ma non meglio precisate quantità di fanghi per consentire gli ormeggi e il transito di imbarcazioni.

CONSIDERATO CHE:

- da quel che si sa, fino ad oggi, la proprietà dell'area non ha proceduto alla sua bonifica, resistendo per vie legali alle richieste del Ministero dell'Ambiente e dell'Avvocatura dello Stato;

- nel corso dell'Amministrazione precedente a quella attuale si sono sviluppati, tra Comune di Venezia e la proprietà dell'area dei "Pili", accordi, schemi di convenzioni che hanno portato a deliberazioni di Giunta quali: "DG 2013 640", "DG 2014 285", con previsione di realizzazione di un parcheggio e di un edificio commerciale per i quali si prevedono, per il Comune di Venezia, l'impegno a rilasciare tutte le autorizzazioni previste per le opere e per le attività, di carattere temporaneo prorogabile, della durata di 7 anni in cambio della superficie per realizzare l'itinerario ciclabile, senza che per nessuna delle opere e delle attività fosse prevista la bonifica dei suoli; azione che, viceversa, appare obbligatoriamente preliminare alla realizzazione di qualsiasi progetto e utilizzazione dell'area e, anche, alla sua stessa detenzione in proprietà;

- l'attuale Amministrazione con propria Deliberazione "DG 2016 8" ha approvato il progetto definitivo per: (C.I. 13627) - Lavori di realizzazione Itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma Veneziana e la Città Storica - tratto iniziale - "Isolotti lagunari zona Pili". Approvazione progetto definitivo, facendo riferimento allo schema di convenzione tra Comune di Venezia e Porta di Venezia SpA, sottoscritta da entrambe le parti in data 10/02/2014 ma non ha contemplato l'applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2012 relativa all'ampliamento del Parco di San Giuliano.

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco di Venezia per sapere:

- quale sia la situazione a fronte dei contenuti della citata interrogazione del Senatore Casson (**Allegato 1**);

- quale sia la situazione in relazione alle disposizioni della Delibera C.C. n. 26 del 2012;

- che iniziative intende assumere per obbligare la proprietà dell'area ad adempiere ai propri obblighi eliminando la contaminazione del sito e i suoi possibili effetti sulla popolazione;

- se ritenga opportuno vincolare la realizzazione delle infrastrutture pubbliche (es. pista ciclabile di collegamento al Parco di San Giuliano) alla eliminazione dei pericoli per la salute delle persone e degli animali.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'area dei circa 42 ettari di cui sopra, già comprende attività economiche che comportano la permanenza nei luoghi di personale addetto come ad esempio l'attuale parcheggio e uffici di controllo del sistema ZTL BUS del Comune di Venezia già gestito da Veritas Spa e oggi gestito da AVM Spa, e che le recenti rilevazioni effettuate su incarico dello stesso Comune confermano una pesante attività di emissione di radiazioni che possono incrementare il rischio radiologico per chi deve operare con continuità in quel sito;

- la stessa perizia che dichiara non pericoloso per le persone il transito lungo la pista ciclabile indica la necessità, ad esempio, di effettuare diverse valutazioni per i lavoratori impegnati nella sua realizzazione.

SI CHIEDE SE:

- prima di localizzare la postazione lavorativa della ZTL sia stata fatta la valutazione dei rischi per gli addetti, conseguenti il notorio stato di inquinamento dell'area e con quali esiti;

- i lavoratori o quanti svolgono la propria attività lavorativa principale in tali aree siano soggetti a procedure preventive atte a ridurre l'esposizione ed evitare il superamento delle dosi previste dalla normativa vigente;

- se gli stessi addetti siano sottoposti a verifiche periodiche per l'esclusione di rischi collegati all'inquinamento dei luoghi e se siano dotati, ad esempio, di "dosimetro" ovvero di misuratore personale di esposizione alla radiazione.

Allegati: [Allegato 1](#).

Renzo Scarpa

Ottavio Serena